

FOGLIO INFORMATIVO

Garanzie e Fidejussioni Estero

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COSA SONO LE GARANZIE E FIDEJUSSIONI ESTERO

Le aziende che operano o decidono di operare con l'estero hanno a disposizione vari strumenti di incasso, pagamento e di garanzia per il regolamento delle operazioni nel commercio internazionale. Le imprese possono scegliere, di volta in volta, lo strumento più adatto alle proprie esigenze, alle caratteristiche dell'operazione commerciale da porre in essere, alla controparte estera e al relativo Paese estero. I prodotti dell'area Estero prevedono: fidejussioni e garanzie.

La fidejussione è una garanzia mediante cui un terzo (garante) si impegna verso il creditore ad adempiere l'obbligazione del debitore principale; quando il garante è una banca viene chiamata garanzia o fidejussione bancaria. In questo caso si possono definire quindi come un impegno, assunto da una banca, di eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa. Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore importanza in quanto l'acquirente di una merce, il committente di un servizio ed il fornitore di una merce – a seconda dei casi – si assicurano l'adempimento di un obbligo contrattuale assunto dalla controparte. Le garanzie bancarie possono assumere due diverse caratteristiche, essere cioè a prima domanda o fidejussione.

Garanzie a prima domanda: sono impegni autonomi, indipendenti ed astratti rispetto al contratto sottostante da cui traggono origine.

Garanzie fideiussorie: sono operazione che dipendono dal contratto da cui traggono origine, quindi ne seguono le sorti, non avendo esser una vita propria. La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria e la fidejussione consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere, cioè farsi pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con la seconda occorre dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali.

A differenza dell'apertura di credito documentario e delle lettere "stand-by", le garanzie bancarie non sono regolamentate da una specifica disciplina internazionale.

Esistono vari tipi di garanzie bancarie internazionali, che si distinguono in base all'obbligo che viene assicurato; le più note sono:

- la lettera di garanzia contro il rischio di mancato pagamento (payment guarantee);
- la garanzia dell'offerta (bid bond);
- la garanzia di esecuzione (performance bond);
- la garanzia di restituzione dell'acconto (advance payment bond).

Principali rischi

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d.reviviscenza della garanzia);
- poiché le garanzie sono per loro natura "incondizionate" e "pagabili a prima richiesta", cioè il pagamento da parte della banca emittente avviene a prima e semplice richiesta, senza che sia possibile addurre pretesti

motivati a elementi connessi al contratto sottostante, esiste un rischio di escussione arbitraria della stessa da parte della parte beneficiaria;

- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

GARANZIE E FIDEJUSSIONI ESTERO

Commissione annua di impegno per garanzie emesse	3,50% con un minimo di Euro 75,00
Spese Swift-Lettera (per rilascio garanzia)	Euro 75,00
Spese (per ogni intervento)	Euro 50,00
Diritto di notifica per garanzie ricevute	Euro 75,00
Spese Banca Estera	Recupero integrale dell'importo reclamato
Rimborso spese sostenute per conto del cliente (spese postali, telefoniche, fax, etc)	Recupero integrale delle spese effettivamente sostenute

MODIFICHE DELLE NORME CONTRATTUALI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

GARANZIE E FIDEJUSSIONI ESTERO

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al contratto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs. 1/9/1993 n.385 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 gg dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il cliente, mediante apposita comunicazione, può chiedere alla Banca, che può o meno accettare, la conclusione anticipata, ossia in data antecedente a quella prevista per la consegna della valuta, anche parziale, dell'operazione. La Banca, in caso di inadempimento del Cliente, può procedere all'esecuzione coattiva del contratto (art.1515 e 1516 del Codice Civile). Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 gg lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, contestualmente alla riconsegna dell'originale, se previsto.

Foro Competente

Salvo il caso di Cliente consumatore, per qualunque controversia relativa alle predette operazioni è competente il Foro della sede legale della Banca.

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami
SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a
Piazza Matteotti, 23
41038 San Felice sul Panaro (MO)
fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Operazioni Estero	Trasferimenti all'estero o dall'estero (comprendendo anche i trasferimenti su o da conti di pertinenza "estero" accesi in Italia), anche a mezzo assegni, eventuali compensazioni, trasferimenti in divise estere tra residenti (anche a mezzo assegni).
Swift	Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. E' una rete interbancaria che permette lo scambio di messaggi dispositivi e rendicontativi, con struttura e formati prestabiliti, tra entità identificate da una sigla SWIFT registrata (BIC).
Creditore/Beneficiario	Soggetto garantito a favore del quale è emessa la garanzia
Debitore principale	Persona di cui si garantisce l'adempimento a favore del beneficiario creditore
Escussione	È il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per incassare la garanzia
Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Fidejussore	Colui che si obbliga personalmente verso il creditore con un contratto di fidejussione
Garante	Soggetto che rilascia la fidejussione a favore del beneficiario creditore
Regresso	Potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fidejussione rilasciata alla banca
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fidejussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (per es. con sentenza) inefficaci o annullati o revocati